CAMERA DEI DEPUTATI N. 1380

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (AMATO)

DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(ANDÒ)

E DAL MINISTRO DELL'INTERNO (MANCINO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (MARTELLI)

Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, recante misure urgenti per contrastare la criminalità organizzata in Sicilia

Presentato il 25 luglio 1992

ONOREVOLI DEPUTATI! — La sfida criminale della mafia, che si è dispiegata secondo i modelli e le forme del più spietato terrorismo con gli eccidi in cui hanno perduto la vita i magistrati Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e le rispettive scorte, esige dallo Stato un insieme coordinato di risposte ferme ed adeguate alle finalità di prevenzione e repressione del fenomeno.

Il decreto antimafia approvato recentemente dal Senato della Repubblica attrezza efficacemente lo Stato per contra-

stare, con nuovi strumenti non solo processuali, le azioni criminose delle cosche e per facilitare le attività sia di investigazione che di repressione.

Lo Stato deve persistere su questa linea e rispondere alla sfida, mettendo in campo tutte le sue forze, secondo un disegno coerente, cui corrispondano concretezza ed efficienza nella fase operativa.

A tale obiettivo – che prevede anche il ricorso a forme nuove di intervento – si ispirano le decisioni e le scelte assunte dal Governo con il presente decreto.

L'idea di un impiego, correttamente e chiaramente definito nelle finalità e nell'attuazione pratica, delle Forze armate a sostegno ed ausilio dell'azione che già svolgono le Forze di polizia, è suggerita dalle condizioni dell'ordine pubblico nell'isola.

La mafia, infatti, si comporta come una forza provvista di notevole possibilità di movimento e di padronanza sul territorio.

Allo scopo, pertanto, di neutralizzare in via preventiva questa presenza criminale, è indispensabile organizzare presìdi di difesa nei punti più esposti ed anche un sistema più articolato e visibile di controllo del territorio specie nelle aree nevralgiche più esposte al rischio di radicamenti mafiosi.

Continuare a utilizzare per questi compiti di sorveglianza, di piantonamento, di sicurezza preventiva le sole forze della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza determinerebbe difficoltà di natura non soltanto quantitativa; significherebbe distogliere queste forze dall'attività – che resta di primaria importanza – di investigazione, di prevenzione e di supporto alle indagini della magistratura.

Di qui la scelta di ricorrere all'intervento delle Forze armate nel pieno rispetto dei principi e delle norme del nostro ordinamento costituzionale e sulla base dei precedenti legislativi e di alcune esperienze, che sono risultati utili al fine di configurare in modo chiaro, – così da evitare ogni pericolo di confusione, di giustapposizione e di contrapposizione fra poteri pubblici, – il ruolo sinergico del personale militare.

Né va peraltro sottovalutata in tal senso la forte indicazione di presenza sul territorio, accanto alla popolazione, che le Forze armate forniscono, secondo il dettato costituzionale, a salvaguardia delle istituzioni democratiche.

In quest'ottica complessiva è di tutta evidenza che le misure adottate non si traducono nella militarizzazione dell'isola. È vero, piuttosto, che la forza militare è chiamata a integrare le Forze dell'ordine e a collaborare con il potere civile, tant'è

che la direzione di questa straordinaria cooperazione anti-crimine è affidata al prefetto e che gli immediati « terminali » della attività dei militari sono gli uffici della Polizia di Stato e le caserme dei Carabinieri.

Poiché nel corso stesso della sorveglianza passiva possono determinarsi situazioni che esigono un intervento attivo, sono previste specifiche regole di comportamento ed è prevista l'attribuzione della qualifica di agenti di pubblica sicurezza.

Il decreto-legge, dunque, ha due ben precisi obiettivi: uno, generale, che è il rafforzamento della presenza dello Stato nel territorio siciliano; l'altro, specifico e collegato al primo, che è quello di garantire un contributo ulteriore all'attività di prevenzione criminale.

E tutto questo senza incidere sugli ordinari moduli costituzionali di intervento.

Per quanto poi concerne la natura dello strumento utilizzato, non si poteva che ricorrere alla decretazione d'urgenza: utilizzare la via legislativa ordinaria avrebbe comportato il rischio che la pubblica opinione si convincesse dell'abbandono da parte dello Stato delle sue funzioni costituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza.

In dettaglio il provvedimento si compone di quattro articoli:

ART. 1 – Disciplina l'impiego delle Forze armate, nelle province siciliane, in operazioni volte a garantire la sicurezza dei cittadini e del territorio e nelle attività di prevenzione di delitti di criminalità organizzata.

L'articolo 1 si compone di quattro commi.

Il comma 1, in attuazione dell'articolo 13, quarto comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, consente ai prefetti delle province siciliane di avvalersi di contingenti di militari appartenenti alle Forze armate, messi a disposizione dalle autorità militari, per i fini di ordine e di sicurezza pubblica.

3

Il comma 2 attribuisce alle Forze armate impiegate nelle operazioni di cui al comma 1 la qualifica di agenti di pubblica sicurezza, limitatamente al tempo in cui sono impiegate all'effettivo esercizio delle attività cui sono chiamate.

I militari impiegati in tali operazioni sono titolari dei poteri di identificazione e di perquisizione sia personale che dei mezzi di trasporto, in coerenza e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, sia con riguardo ai presupposti che alle finalità della norma richiamata.

Il comma 2 prosegue con una estensione del richiamo normativo ad ipotesi tipiche dei servizi devoluti alle Forze armate in esecuzione del provvedimento, tenendo conto dell'esperienza maturata con il decreto-legge 22 dicembre 1975, n. 625.

Il comma 3 conferisce, inoltre, al personale impiegato nei predetti servizi il potere accessorio di accompagnare i soggetti, per i quali ha ritenuto di dover provvedere alla identificazione, presso i più vicini uffici o comandi di Polizia di Stato o dell'Arma dei Carabinieri. Tale potere è stato previsto in relazione ai casi di dubbia identificazione o per approfondimenti sulla posizione personale dei soggetti in questione, ovvero per altri gravi motivi.

Al personale militare impiegato nelle operazioni, in luogo del potere di sequestro, si è invece attribuito un potere strumentale, analogo a quello di accompagnamento delle persone sospette, di consegnare all'Autorità di polizia giudiziaria oggetti che possano costituire corpo di reato o siano comunque pertinenti al reato, con specifico riferimento all'eventuale ritrovamento di armi od esplosivi.

Quanto ai termini si è richiamata la disciplina del fermo di identificazione pre-

visto dall'articolo 349 del codice di procedura penale.

Il comma 4 stabilisce che le operazioni di perquisizione effettuate siano comunque ricondotte nell'ambito della disciplina prevista dal codice di procedura penale (articolo 352 del codice di procedura penale limitatamente alle ipotesi indicate nel decreto medesimo).

ART. 2. - Il comma 1 prevede che la disciplina resti in vigore sino al 31 dicembre 1992, salvo possibilità di proroghe semestrali sino al termine ultimo del 31 dicembre 1993.

Il comma 2 consente la estensione della disciplina in questione ad altre province del territorio nazionale, laddove se ne ravvisi l'esigenza.

ART. 3 - Attribuisce ai militari delle Forze armate impiegati nelle operazioni di cui all'articolo 1 una indennità onnicomprensiva di ogni trattamento accessorio, il cui ammontare verrà determinato con decreto interministeriale nel limite dei fondi all'uopo stanziati.

ART. 4 - Autorizza il Ministero della difesa a mantenere in servizio per ulteriori due anni i militari in ferma di leva prolungata. La norma, senza costituire alcun aggravio di spesa per l'amministrazione, consente di recuperare professionalità già conseguite tra i militari di truppa che, altrimenti, andrebbero disperse.

L'accluso decreto viene, quindi, sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).

Per la determinazione degli oneri è stata adoperata la seguente metodologia:

spese per il personale:

sono costituite dalla risultante dei seguenti oneri:

a) trattamento economico aggiuntivo:

indennità di marcia di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, per i militari di leva;

indennità di ordine pubblico fuori sede di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, per ufficiali e sottufficiali, e all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, per i militari di leva. L'onere complessivo è pari a lire milioni 3.830 al mese;

- b) compenso per lavoro straordinario: il limite massimo individuale delle prestazioni di lavoro straordinario in aggiunta alle due ore obbligatorie settimanali di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231, effettuate da ufficiali e sottufficiali dell'Esercito per le sole attività operative connesse con la specifica esigenza è stabilito in 40 ore mensili pro-capite e non incide sul limite massimo individuale annuo già autorizzato dalla vigente normativa. L'onere complessivo è pari a lire milioni 1.420 al mese;
- c) trattamento previdenziale: per gli eventi riguardanti il personale militare dell'Esercito comunque conseguenti allo specifico impiego, si applicano le disposizioni della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni;

spese per beni e servizi:

sulla base delle prevedibili spese da sostenere, sono stati computati gli oneri relativi:

- a) all'impiego degli automezzi in zona operativa, al servizio trasmissioni, al trasporto di mezzi e personale ed al rimessaggio di mezzi e veivoli. L'onere complessivo è pari a lire milioni 5.000 al mese;
- b) all'accasermamento di unità e contingenti, al vitto, alle integrazioni viveri, alle convenzioni per vitto, al vestiario ed equipaggiamento speciale, al casermaggio, all'approntamento di basi, alla liquidazione danni ed ai canoni per i servizi generali. L'onere complessivo è pari a lire milioni 3.085 al mese;

spesa complessiva:

- a) per mesi 6: lire 80.000 milioni;
- b) per mesi 12: lire 160.000 milioni.

IMPIEGO DELLA FORZA ARMATA IN SICILIA

Oneri connessi con l'impiego di 7.000 unità.

	Lire —
1. Trattamento economico:	
indennità di marcia	430.000.000
compenso per lavoro straordinario	1.420.000.000
indennità di ordine pubblico fuori sede	3.400.000.000
Totale	5.250.000.000
2. Oneri tecnico-logistici:	
impiego automezzi in zona operativa (carbolubri- ficanti e oneri doganali, manutenzioni, ripara- zioni), servizio trasmissioni (pile, radio, mate- riali di ricambio, ecc.); trasporti mezzi e per- sonale su mezzi in autostrada, su treni, navi ed aerei; rimessaggio di mezzi e veivoli	5.000.000.000
accasermamento unità e contingenti, spese per vitto ed integrazioni viveri, convenzioni per il vitto, vestiario ed equipaggiamento speciale, casermaggio, approntamento di basi, liquida- zione danni, canoni per servizi generali	3.085.000.000
Totale	13.335.000.000
Onere complessivo per mesi 6	80.000.000.000
Onere complessivo per mesi 12	160.000.000.000

IMPIEGO DELLA FORZA ARMATA IN SICILIA

Oneri finanziari calcolati su base mensile.

ESERCITO

Lire

a) Indennità di marcia (per militari di leva):

forza utilizzata 5.000;

numero giornate 30;

costo giornata 2.880.

Totale ... 430.000.000

b) Lavoro straordinario (per ufficiali e sottufficiali):

forza utilizzata 2.000;

limite orario medio 40:

onere medio unitario 16.000.

Totale ... 1.280.000.000

Oneri riflessi: 10,85 per cento ... 138.880.000

Onere mensile medio ... 1.420.000.000

c) Indennità di ordine pubblico fuori sede (per ufficiali, sottufficiali e soldati):

forza utilizzata 2.000;

giorni di impiego 30;

costo giornata 40.000.

Totale ... 2.400.000.000

forza utilizzata 5.000;

giorni di impiego 30;

costo giornata 6.400.

Totale ... 960.000.000

Onere mensile medio ... 3.400.000.000

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, recante misure urgenti per contrastare la criminalità organizzata in Sicilia.

Decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 25 luglio 1992 (*).

Misure urgenti per contrastare la criminalità organizzata in Sicilia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di utilizzare, nell'ambito della lotta alla criminalità organizzata, contingenti di Forze armate in operazioni di polizia nel territorio della regione siciliana, al fine di conseguire un più diffuso controllo dell'ordine pubblico e di garantire la sicurezza dei cittadini;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della difesa e dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

- 1. Fermo quanto previsto dalle disposizioni vigenti, i prefetti delle province siciliane, nell'ambito di operazioni di sicurezza e controllo del territorio e di prevenzione di delitti di criminalità organizzata, sono autorizzati ad avvalersi di contingenti di personale militare delle Forze armate, posti a loro disposizione dalle competenti autorità militari ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e dell'articolo 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, nonché delle norme di esecuzione vigenti.
- 2. Nel corso delle operazioni di cui al comma 1 i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza. Essi possono procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell'articolo

^(*) Vedi anche il successivo avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 28 luglio 1992.

- 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi o delle infrastrutture vigilati.
- 3. Ai fini di identificazione o per completare gli accertamenti o per altri gravi motivi, il personale impiegato nelle operazioni di cui al comma 1 accompagna le persone indicate al comma 2 presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri, consegnando le armi, gli esplosivi e gli altri oggetti eventualmente rinvenuti. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'articolo 349 del codice di procedura penale.
- 4. In conformità a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 352 del codice di procedura penale, delle operazioni di perquisizione è data notizia, senza ritardo e comunque entro 48 ore, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui le operazioni sono effettuate, il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive 48 ore.

ARTICOLO 2.

- 1. Il personale di cui al comma 1 dell'articolo 1 è posto a disposizione dei prefetti interessati fino al 31 dicembre 1992. Il Consiglio dei Ministri può prorogare tale termine per un periodo non superiore a mesi sei, ulteriormente prorogabile una sola volta.
- 2. Il Consiglio dei Ministri, sentite le competenti Commissioni parlamentari, con propria deliberazione può autorizzare i prefetti di altre province ad avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 1.

ARTICOLO 3.

- 1. Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate compresi nei contingenti di cui all'articolo 1 è attribuita una indennità onnicomprensiva, determinata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, nei limiti previsti al comma 2.
- 2. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 80 miliardi per l'anno 1992 ed in lire 160 miliardi per l'anno 1993, si provvede con corrispondente quota delle maggiori entrate recate dal decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, concernente misure ugenti per il risanamento della finanza pubblica.
- 3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 4.

1. I militari in ferma di leva prolungata di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, possono essere trattenuti, a domanda, per ulteriori due anni in aggiunta alla ferma triennale di cui al

comma 1 dello stesso articolo 5, nel limite massimo annuale fissato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro.

ARTICOLO 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1992.

SCÀLFARO

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Andò, Ministro della difesa Mancino, Ministro dell'interno Martelli, Ministro di grazia e giustizia

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI.